

**ACCORDO TERRITORIALE/AZIENDALE**  
**di cui al co. 1, Art. 53 del D.L. n° 78/2010**

L'anno 2011 il giorno 13 del mese di giugno, a Roma, presso la Sede AGIDAE, in Via V. Bellini 10, si sono riuniti:

- 1) l'AGIDAE, sede Regionale del Lazio nelle persone di P. Francesco Ciccimarra e Imeria Zordan (Sr. Donatella);
- 2) la FLC CGIL della Regione Lazio nella persona di Maria Grazia Orfei;
- 3) la CISL SCUOLA della Regione Lazio nella persona del Segretario regionale, Vincenzo Alessandro;
- 4) la UIL SCUOLA della Regione Lazio nella persona del responsabile di settore, Lucia Tilli;
- 5) lo SNALS CONFSAL della Regione Lazio nella persona del Segretario regionale, Franco Tocco;
- 6) il SINASCA della Regione Lazio nella persona del Segretario regionale, Pierluigi Cao;

**Premesso**

che gli Istituti scolastici dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica della Regione Lazio applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL sottoscritto il 09/12/2010 tra l'AGIDAE e FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS CONFSAL, SINASCA,

**Rilevato**

che l'art. 53 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 dispone che per l'anno 2011 (da gennaio a dicembre) le somme erogate ai lavoratori dipendenti delle aziende private, correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell' IRPEF e relative addizionali e beneficiano del previsto sgravio contributivo in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, come confermato dalla Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n° 3/E del 14 febbraio 2011;



### **Ritengono**

che in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno delle Istituzioni Scolastiche aderenti all'AGIDAE al fine di garantire un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità dell'assistenza offerta agli alunni e alle loro famiglie;

### **Convengono**

di individuare, come di seguito elencate, le componenti accessorie della retribuzione che, rispondendo all'obiettivo di cui sopra, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo di imposta 2011 – dell'imposta sostitutiva del 10%, e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, come somme erogate in correlazione ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa:

- 1) lavoro supplementare per i lavoratori part-time (art. 24.B);
- 2) clausole elastiche del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato (art. 24.C);
- 3) presenza notturna (art. 28 comma 7);
- 4) premio variabile derivante da contrattazione di II livello, di cui all'art. 13.7 oppure EGR (art. 33);
- 5) premio annuale di produttività (art. 34);
- 6) indennità per servizio fuori sede (art. 35);
- 7) indennità di funzione (art. 36);
- 8) lavoro straordinario, lavoro festivo e notturno sia ordinario che straordinario (art. 51);
- 9) ogni altro premio variabile concordato nel II livello di contrattazione;
- 10) le ore eccedenti alle 50 (art. 48 comma 18.1);
- 11) le ore in esubero oltre le 18 per la scuola secondaria e oltre le 24 per la scuola primaria (art.48).

*Letto, concordato e sottoscritto*

AGIDAE

FLC.CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS CONFESAL

SINASCA

*Gianni* *Zordan Lucia*  
*M. De Fei*  
*Antonio*  
*Tommaso*  
*Antonio*